

Statuto della Susan G. Komen Italia onlus

(approvato dall'assemblea dei soci il 17 aprile 2014)

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

È costituita una associazione con le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) denominata "SUSAN G. KOMEN ITALIA – ONLUS". L'associazione persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

L'associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e adotta l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

L'associazione ha sede in Roma, e può istituire o chiudere sedi secondarie mediante delibera del Consiglio Direttivo. Potrà inoltre istituire sezioni territoriali anche in altre città d'Italia sempre mediante delibera del Consiglio Direttivo, aventi lo scopo di riprodurre localmente il proprio modello di azione.

Le sedi o sezioni secondarie della Komen Italia operano nel rispetto delle direttive impartite dalla sede centrale cui riferiscono periodicamente sull'attività svolta.

L'associazione svolge la propria attività prevalente in Italia.

Potrà tuttavia realizzare specifici progetti anche all'estero nell'ambito della cooperazione internazionale, tenuto conto delle linee guida stabilite con l'organizzazione cui è affiliata e di cui al successivo articolo 3.

La sede può essere trasferita con delibera dell'assemblea dei soci.

Il trasferimento della sede legale in Roma non comporta modifica statutaria e viene effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione è disciplinata dalle disposizioni dello statuto e dalle disposizioni adottate in conformità ad esse dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3

L'Associazione è affiliata alla organizzazione non-profit "The Susan G. Komen for the Cure" con sede a Dallas, Texas, Stati Uniti d'America. Il rapporto di affiliazione è disciplinato dall'Accordo Internazionale di Affiliazione.

Articolo 4

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 5

KOMEN ITALIA – ONLUS è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali, salvo quanto espressamente previsto da specifiche disposizioni di legge.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana, e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione potrà svolgere solo ed esclusivamente attività di:

- 1) Assistenza Sociale, Socio Sanitaria e Psicologica;
- 2) Beneficenza.

Nell'ambito degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà svolgere anche attività connesse ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse. L'Associazione potrà ad esempio:

- promuovere iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui propri scopi istituzionali: a titolo esemplificativo, promuovere manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- promuovere e progettare iniziative di formazione, anche post-universitaria, e di aggiornamento su tutte le tematiche oggetto dell'attività della associazione;
- avviare iniziative di ricerca e studio all'interno di specifici interventi; istituire archivi, banche dati, biblioteche nonché centri di studio con le relative strutture.
- partecipare a o avviare progetti di cooperazione internazionale, in particolare in campo educativo e di formazione permanente, sia autonomamente che in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto degli scopi statutari, secondo quanto stabilito al precedente articolo 2.

Ai fini di quanto sopra, l'associazione può stabilire forme di collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e può partecipare alle attività di altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione, per realizzare gli scopi istituzionali potrà altresì svolgere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterrà utili o necessarie per il conseguimento degli stessi nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge vigente.

Articolo 6

L'Associazione si propone in particolare di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla salute del seno attraverso i mezzi di informazione, le scuole, i luoghi di lavoro ed altre istituzioni qualificate, e l'attuazione di programmi educativi sulla prevenzione secondaria, sulla diagnosi e sul trattamento dei tumori della mammella, tra cui programmi ECM (Educazione Continua in Medicina) per i professionisti della sanità, anche fornendo supporto ad enti non lucrativi e/o altre ONLUS coinvolte specificamente, nell'educazione, nella prevenzione, nello screening e trattamento dei tumori al seno e nel supporto alle donne operate di tumore al seno.

DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Articolo 7

L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione solo per la realizzazione dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.

SCIoglimento

Articolo 8

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il proprio patrimonio ad altre organizzazioni italiane non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità il cui scopo preminente sia la lotta ai tumori del seno, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge del 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

SOCI

Articolo 9

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture nel rispetto della naturale destinazione.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque, purché maggiorenne, condivida gli scopi dell'Associazione, senza discriminazioni di razza, sesso, fede o origine etnica.

DIRITTI E DOVERI

Articolo 10

Tutti i Soci hanno diritto di voto per la nomina dell'organo direttivo dell'Associazione e per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, nel rispetto dei termini dell'Accordo Internazionale di Affiliazione.

Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- morte;
- dimissioni volontarie, presentate in forma scritta;
- mancato versamento della quota associativa annuale;
- estinzione delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute;
- comportamenti ritenuti di notevole gravità dal Consiglio Direttivo perché contrari agli scopi dell'Associazione o che ne ostacolano sensibilmente la realizzazione.

Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di partecipare alle Assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

ORGANI SOCIALI

Articolo 11

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Revisore, secondo quanto previsto al successivo articolo 24;
- d) il Presidente e il Vice Presidente;

e) il Tesoriere;

g) il Segretario.

L'Assemblea o il Consiglio Direttivo possono costituire uno o più comitati tecnici e scientifici, anche con riferimento alle Sezioni Territoriali, con funzioni esclusivamente consultive, determinandone le modalità di organizzazione e di funzionamento.

Articolo 12

Gli esercizi sociali e finanziari dell'Associazione vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre. Alla chiusura di ciascun esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo il Rendiconto Finanziario della gestione che deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro i 4 mesi successivi al termine dell'anno finanziario.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria, e può essere tenuta in prima e seconda convocazione anche nello stesso giorno ma in ora diversa.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, o dal consigliere più anziano presente. Il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'assemblea dei soci quando non sia presente alcun membro del Consiglio Direttivo.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 14

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'avviso di convocazione dell'assemblea può essere sottoscritto da persona delegata dal Presidente e in nome del medesimo.

L'assemblea dei Soci può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario, o su richiesta scritta, indicante l'ordine del giorno, di almeno il venticinque per cento (25%) dei componenti del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta scritta motivata di almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'assemblea ordinaria deve essere effettuata mediante avviso da affiggersi nei locali della Sede dell'Associazione almeno cinque (5) ma non più di trenta (30) giorni prima della riunione, e mediante invio a ciascun Socio a mezzo posta ordinaria, fax e/o posta elettronica, almeno cinque (5) ma non più di trenta (30) giorni prima della riunione.

Le assemblee possono essere tenute anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

Se il Presidente non provvede alla convocazione dell'assemblea, entro i trenta (30) giorni successivi al ricevimento della richiesta, provvede in sua vece il Vicepresidente.

La convocazione dell'assemblea, ordinaria e straordinaria, in prima e seconda convocazione, deve formalmente indicare la data, la sede e l'ora in cui si terranno le riunioni, oltre agli argomenti da trattare posti all'ordine del giorno.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Articolo 15

L'assemblea ordinaria delibera in merito a:

- a) approvazione del Bilancio consuntivo dell'Associazione, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) elezione del Consiglio Direttivo;
- c) deliberazione sugli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- d) nomina del Revisore dei Conti, su proposta del Consiglio Direttivo;

Compete all'assemblea straordinaria:

- a) Approvare le modifiche allo statuto dell'Associazione
- b) Deliberare in merito allo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori determinandone i poteri.

DELEGHE

Articolo 16

I soci possono farsi rappresentare in assemblea ordinaria e straordinaria da altro socio che non sia Consigliere o Revisore, se nominato.

Le deleghe devono essere redatte per iscritto dal delegante e consegnate al Segretario del Consiglio Direttivo (o ad un suo delegato) non più tardi del giorno e dell'ora fissata per le riunioni.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci in proprio o a mezzo delega.

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega nei limiti indicati più sopra.

DELIBERAZIONI

Articolo 17

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Le deliberazioni attinenti l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore, ove previsto, possono avvenire a scrutinio segreto se richieste da almeno un terzo degli aventi diritto.

Per lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea che assume la funzione di Segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci, che ne fissa il numero di componenti in misura non inferiore a 7 e non superiore a 15.

Il Consiglio Direttivo, ferme restando le competenze degli altri organi sociali, delibera su ogni questione relativa all'attività dell'associazione, in particolare:

- a) predisporre il programma annuale dell'attività sociale;
- b) Predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- c) Approva il bilancio preventivo dell'Associazione redatto dal Tesoriere;
- d) predisporre l'organizzazione gestionale dell'associazione;
- e) Approva le convenzioni con gli enti operanti nei settori oggetto d'interesse dell'Associazione;
- f) Nomina eventuali collaboratori retribuiti e non;
- g) Delibera sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
- h) Delibera su acquisti e vendite, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione di obbligazioni in genere;

i) Approva disposizioni per il funzionamento dei servizi amministrativi, contabili e gestionali dell'Associazione;

l) Redige i regolamenti attuativi del presente statuto, nonché i protocolli d'intesa per meglio disciplinare il funzionamento e l'attività dell'associazione, delle sedi secondarie e delle sezioni territoriali;

m) Elegge tra i suoi componenti i titolari delle cariche sociali previste dall'art. 19.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni, e scade alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della sua carica.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

L'Assemblea potrà tuttavia derogare a tale principio qualora ciò risulti necessario per esigenze di continuità dell'operato del Consiglio Direttivo, tenuto conto delle indicazioni ricevute dalla organizzazione cui è affiliata, di cui al precedente articolo 3.

Ogni tre anni, nel mese di settembre, il Presidente nomina un Comitato Elettorale composto dal Vicepresidente, da due (2) membri del Consiglio Direttivo e da due (2) soci in regola con il versamento della quota sociale.

Il Comitato Elettorale compila una lista di tre (3) candidati per ciascuna carica e lo presenta al Consiglio per l'approvazione, entro il mese di novembre.

Ciascun candidato deve essere socio in regola dell'Associazione.

I collaboratori dell'Associazione che ricevono un compenso in danaro non possono essere candidati a far parte del Consiglio.

Nessun socio può detenere più di una carica contemporaneamente.

I nomi dei candidati sono resi noti ai Soci mediante affissione presso la Sede sociale e/o pubblicazione sul sito web, almeno una settimana prima della data di convocazione dell'Assemblea elettiva.

Qualsiasi componente può dimettersi dal Consiglio Direttivo, in qualunque momento, dandone comunicazione scritta al Presidente ed al Segretario.

Ciascun membro può essere destituito, per comprovata giusta causa, dal Consiglio Direttivo.

Se una carica sociale risulta vacante a causa di dimissioni, destituzione, comprovata sopravvenuta incapacità psico/fisica, o perché creata ex novo, il Consiglio Direttivo può provvedere alla cooptazione del primo dei non eletti, che subentra nella medesima posizione giuridica del componente che sostituisce. La cooptazione di un nuovo consigliere deve comunque essere ratificata dall'Assemblea dei soci nella sua prima adunanza utile.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno 1) un Presidente; 2) uno o più Vicepresidenti; 3) un Segretario; 4) un Tesoriere; 5) Un Responsabile per la Gestione dei Contributi Finanziari; 6) Un Responsabile per la Race for the Cure; 7) Un Responsabile per la Comunicazione. Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone i compiti e i poteri. Può altresì nominare, anche tra estranei, Direttori, Procuratori per determinati atti o categorie di atti, responsabili delle Sezioni territoriali, referenti delle Race locali (Race Chairman), con quelle mansioni e limiti che riterrà più opportuni.

La Direzione Internazionale Komen, in ogni momento, ha il diritto, ma non l'obbligo, di nominare (e mantenere) due (2) membri nel Consiglio Direttivo dell'Affiliato.

L'assemblea potrà conferire la carica di Presidente Onorario a coloro i quali si siano resi promotori della costituzione dell'Associazione e abbiano ricoperto la carica di Presidente del Consiglio Direttivo.

La durata in carica e' a tempo indeterminato, salvo dimissioni.

In particolare, il Presidente Onorario cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri soggetti o organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo svolge riunioni ordinarie almeno una volta a trimestre. Il luogo e la data delle riunioni ordinarie devono essere stabiliti dal Presidente.

Le riunioni straordinarie del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Presidente su richiesta scritta di almeno il venticinque per cento (25%) dei componenti del Consiglio.

Il Presidente ha, inoltre, facoltà di convocare una riunione straordinaria a propria discrezione.

La notifica di luogo, data e ora delle riunioni del Consiglio deve essere comunicata per posta, fax o posta elettronica, a ciascun componente, almeno cinque (5) ma non più di trenta (30) giorni prima della riunione.

In ogni riunione del Consiglio Direttivo, il quorum necessario alla trattazione dell'ordine del giorno è costituito dalla maggioranza dei membri del Consiglio. Qualora una riunione non raggiunga il quorum, i componenti presenti possono aggiornarla anche più volte fino a quando il quorum venga rappresentato.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Ogni componente ha diritto ad un (1) voto su ogni punto all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

PRESIDENTE

Articolo 21

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a cui risponde del proprio operato e deve supervisionare e controllare la conduzione dell'Associazione.

È membro di diritto di tutti i Comitati e convoca e presiede a tutte le riunioni dell'Associazione di cui stabilisce luogo e data.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e in giudizio nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

La rappresentanza spetta altresì ai singoli consiglieri delegati, ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il Presidente, nel caso ricorrano motivi d'assoluta urgenza, adotta i necessari provvedimenti e li sottopone per la ratifica al Consiglio Direttivo nella prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli possono essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo, assiste il Presidente nelle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento e la sua sottoscrizione fa prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

SEGRETARIO

Articolo 22

Il Segretario informa i membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sugli incontri programmati, tiene verbali delle riunioni del Consiglio che distribuisce tra i suoi componenti prima della riunione successiva.

Il Segretario inoltre:

- assicura l'attuazione delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione al Consiglio Direttivo.

TESORIERE

Articolo 23

Il Tesoriere redige il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, tiene il rendiconto delle entrate e delle uscite e presenta rapporto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere:

- ha in consegna i libri, le scritture contabili e tutti gli altri documenti dell'Associazione;
- cura l'Albo associativo;
- cura altresì la riscossione dei contributi annuali;
- su delega del Presidente e di concerto con il medesimo, compie attività relative alla gestione economico-finanziaria dell'associazione.

REVISORE

Articolo 24

Qualora la legge lo prescriva o venga assunta in tal senso apposita decisione degli associati, l'associazione è controllata da un Revisore scelto tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori contabili. Egli ha il compito di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale. Il revisore è nominato per un periodo non

superiore a tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo anno della sua carica.

Il Revisore interviene di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al bilancio di previsione e al conto consuntivo; può altresì essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio ove siano in trattazione materie afferenti alla sua competenza, per dare i chiarimenti del caso.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 25

Ogni eventuale controversia riguardante l'Associazione che dovesse insorgere tra i soci o tra questi e l'Associazione od i suoi organi, sarà devoluta alla competenza di un arbitro unico nominato d'accordo fra le parti contendenti, o, in difetto di tale accordo, entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Roma su richiesta della parte più diligente.

L'Arbitro deciderà equitativamente senza formalità di procedura entro 180 giorni dalla accettazione della nomina, con lodo definitivo e inappellabile.

SEZIONI TERRITORIALI

Articolo 25 Bis

Il Consiglio Direttivo potrà istituire Sezioni Territoriali su base regionale, i cui rapporti con l'Associazione saranno disciplinati da apposito protocollo di intesa, nel rispetto dello statuto, dei regolamenti dell'Associazione e delle delibere degli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un coordinatore della Sezione Territoriale istituita ed, eventualmente, un referente della Race locale (Race Chairman), con le mansioni, la durata e i limiti che riterrà più opportuni. I Coordinatori e i Race Chairmen devono periodicamente riferire al Consiglio sull'andamento delle attività svolte per l'opportuno coordinamento.

I Coordinatori delle Sezioni promuovono tutte le iniziative idonee al perseguimento dello scopo sociale nell'ambito delle specifiche aree di interesse delle diverse Sezioni, senza competenza territoriale esclusiva e previa approvazione del Consiglio Direttivo. I coordinatori, se non facenti parte del Consiglio Direttivo, possono partecipare alle sue riunioni senza però avere diritto di voto e a solo titolo consultivo.

La Sezione Territoriale non ha una propria autonomia patrimoniale. I fondi raccolti dalla Sezione Territoriale in nome dell'Associazione sono direttamente trasferiti nei conti centrali dell'Associazione. Gli eventuali fondi necessari allo svolgimento delle attività della Sezione Territoriale sono messi a sua disposizione dall'Associazione.

I fondi raccolti localmente sono utilizzati per l'implementazione di programmi svolti dalle Sezioni Territoriali, per l'assegnazione di contributi (Grants) a favore di altre associazioni non-profit che svolgono progetti sul territorio, e per programmi nazionali della Komen Italia con ricaduta positiva sull'attività delle Sezioni Territoriali.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 26

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- introiti derivanti da eventi vari;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

DOCUMENTI DI BILANCIO

Articolo 27

Il Tesoriere, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 18, redige i bilanci preventivi e consuntivi da cui devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti dall'Associazione.

NORME FINALI

Articolo 28

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile, e quanto disposto nell'Accordo Internazionale di Affiliazione della Susan G. Komen for the Cure.